



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 07/11/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2012, n. 2147

L.R. n. 24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue.

VISTI gli artt. 117 e 118 Cost.;

VISTO l'art. 19 c. 1 L. 7 agosto 2012 n. 135, di conversione con modificazioni del D.L. 6 luglio 2012, recante disposizioni per la revisione della spesa pubblica, che ha sostituito l'art. 14 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

CONSIDERATO, in particolare, che il novellato c. 27 del art. 14 D.L. n. 78/2010 stabilisce che, ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. p) Cost., l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi costituisce una delle funzioni fondamentali dei Comuni, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117 cc. 3 e 4 Cost. e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 Cost.;

VISTO l'art. 3 bis c. 1 primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, ai sensi del quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

VISTO l'art. 3 bis c. 1 secondo e terzo periodo, del citato decreto, ai sensi del quale la dimensione degli ambiti territoriali ottimali deve essere di norma non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, salva la facoltà in capo alle Regioni di individuare ambiti di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi;

VISTO l'art. 1 c. 7 della citata legge che lascia impregiudicate le funzioni di indirizzo politico attribuite

alle Regioni dalla legislazione nazionale nonché le prerogative ad esse assegnate in materia di programmazione ed organizzazione dei servizi pubblici locali ed in materia di regolazione e controllo sulla gestione dei medesimi;

VISTO il disposto dell'art. 24 cc. 1 e 2 della legge regionale in materia di gestione della fase transitoria dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;

VISTO, inoltre, l'art. 8 c. 3, primo periodo, della L.R. n. 24/2012 ai sensi del quale "la pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire parametri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO);

VISTO l'art. 8 c. 6 della L.R. n. 24/2012 ai sensi del quale in sede di prima attuazione e fino all'approvazione del Piano Regionale, la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è demandata all'approvazione con delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge;

VISTE le proposte di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale trasmesse dai Comuni entro i termini stabiliti dall'art. 8 c. 6;

VISTI i documenti di unificazione su base territoriale provinciale dei Piani d'Ambito già adottati dalle Autorità d'Ambito trasmessi dai Commissari ad Acta, nominati con DGR n. 53/2012;

CONSIDERATO che dall'analisi dei documenti di unificazione si evince una disomogeneità dei criteri adottati nella perimetrazione degli ARO nelle sei Province;

RITENUTA necessaria la collaborazione di Invitalia nella definizione dell'approccio metodologico per l'individuazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale, teso ad uniformare i criteri adottati nelle sei Province;

CONSIDERATO che nella definizione della perimetrazione degli ARO sono stati adottati i seguenti criteri:

- 1) Rispetto dell'unicità dei flussi di raccolta per ciascun ARO;
  - 2) Salvaguardia di gestioni unitarie esistenti dei servizi di raccolta;
  - 3) Rispetto dei parametri relativi alla popolazione e al coefficiente di picco cp relativo all'annualità 2011
- RITENUTO opportuno assicurare la partecipazione di ANCI Puglia, al fine espresso di addivenire ad una definizione condivisa delle perimetrazioni degli ARO.

CONSIDERATO, infine, che il Documento tecnico di perimetrazione degli ARO, allegato alla presente, è stato oggetto di esame e di confronto in occasione del tavolo tecnico convocato per il 22/10/2012 alla presenza dei rappresentanti Invitalia e Anci Puglia;

VISTO il verbale del summenzionato tavolo, da cui emerge che la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale relativi ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, di cui si chiede l'approvazione, è stato condiviso all'unanimità dai soggetti partecipanti;

VISTO il parere sulle perimetrazioni definitive degli ARO espresso da INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - prot. n. 6888;

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente delibera.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 24/2012, art. 8 c. 6

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

visti gli allegati prodotti;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,  
DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro;
- di approvare la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale - denominati ARO - come definita nel Documento tecnico allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente ai Commissari liquidatori ex art. 24 c.3 L.R. 24/2012 a cura del Servizio proponente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv.Davide F.Pellegrino Dott. Nichi Vendola